

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015
già *Provincia Regionale di Trapani*



5° Settore "Ufficio Tecnico, Viabilità ed Infrastrutture Stradali, Edilizia patrimoniale e scolastica, Protezione Civile"

Servizio I – Progettazione, Manutenzione Straordinaria, Concessioni e Espropriazioni

OGGETTO: Procedura di VIA ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di "Potenziamento del parco eolico Castelvetro-Salemi" ubicato nei comuni di Castelvetro, Salemi, S.Ninfa e Vita (TP). (ID_VIP: 4182)

Controdeduzioni alla nota prot. ERG Wind Sicilia 6 assunta al prot. n. 39978 del 22/10/2018.

Spett.li

ERG Wind Sicilia 6
Torre WTC Via De Marini n. 1
16149 Genova - Italia
ergwindsicilia6@legalmail.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela dei Territorio e del Mare
Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
DGSalvanguardia.Ambientale@pec.minambiente.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V Tutela del paesaggio
mbac-dq-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

E p.c.

Comune di Castelvetro
protocollo@pec.comune.castelvetro.tp.it

Comune di Salemi
protocollo@pec.cittadisalemi.it

Comune di Santa ninfa
protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it

Comune di Vita
protocollo@pec.comune.vita.tp.it

Si riscontrano con la presente le controdeduzioni inerenti il parere prot. n. 36267 del 26/09/2018 rilasciato da questo Ente, con cui si richiede l'eliminazione dal suddetto parere della prescrizione di seguito riportata "a norma dell'art. 66 comma 8 del D.P.R. 495/92 l'aerogeneratore deve essere installato inderogabilmente ad una distanza minima dal confine stradale non inferiore all'altezza del palo di sostegno più la lunghezza della pala dell'aerogeneratore e più un franco non inferiore al 25% della misura ottenuta".

In merito alle suddette prescrizioni contestate, è necessario evidenziare che questo Ente ha affrontato la questione sulle distanze da rispettare per la tipologia di opera in argomento, già da tempo, inoltrando alla Direzione generale per la sicurezza stradale Div. 4 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 3943 del 05/02/2015, richiesta di parere in merito.

Con nota prot. 0000939 del 05/03/2015, assunta al nostro prot. 9901 del 23/03/2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso il proprio parere affermando che per l'impianto eolico, non funzionale alla strada e da posizionare all'esterno del confine stradale, deve essere rispettata la maggiore della distanza tra quella prevista per le fasce di rispetto e quelle determinate ai sensi dell'art. 66 del DPR 495/92, precisando altresì che al momento la disciplina del codice non consente, in generale, all'Ente proprietario di concedere deroghe che, in ogni caso, competono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su richiesta degli interessati, sentito l'Ente proprietario della strada.

Se ne desume pertanto che le valutazioni adottate da questo Ente sono rispettose dei riferimenti normativi vigenti; peraltro le prescrizioni in argomento costituiscono oramai da tempo per questo Ente una norma applicata equamente e indistintamente per tutti gli impianti della medesima tipologia, avendo rilevato l'assenza di norme specifiche di settore da parte della Regione che intervengano a regolamentare la materia relativamente alle distanze dalle strade.

Per l'impianto eolico, non funzionale alla strada, che non costituisce edificazione né per la sua destinazione d'uso né per le sue caratteristiche fisiche, e che comprende una porzione in movimento e non statica, è necessario imporre le opportune e dovute distanze e idonei franchi di sicurezza dalle strade quali aree di sicura presenza e circolazione di veicoli che vanno difese da ogni probabilità di caduta e di eventuale e possibile distacco, maggiormente probabile in fase di movimentazione, stante l'elevata energia cinetica posseduta dalle pale e l'altezza del sostegno, provoca sicuro nocumento alle persone e/o cose situate non soltanto negli immediati dintorni ma anche a notevoli distanze. Per tale ragione va posizionata alle:

Ciò pertanto e ovviamente a garanzia della sicurezza stradale, il cui compito di verifica è delegato a questo Ente il quale è competente al rilascio degli atti di assenso ai sensi del Codice della Strada e non ai sensi del DM 10/9/2010 che si riferisce ad altri tipi di vincoli; comunque la distanza indicata al punto 7.2 lett. a) di quest'ultimo decreto costituisce quella minima e non già quella massima (leggasi non inferiore a 150 m); inoltre l'allegato 1 "Atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico" di cui alla suddetto DM, al punto 17 specifica espressamente che tra tali atti di assenso occorre conseguire l'autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della Strada, per cui il riferimento alle norme di tale *lex specialis* in materia di distanze dalle strade ha assolutamente la sua efficacia.

Per quanto sopra si conferma il parere prot. 36267 del 26/9/2018, non sussistendo gli estremi di alcun riesame e cancellazione della prescrizione imposta.

In merito alle informazioni per il trasporto degli aerogeneratori delle quali codesta Ditta sostiene di essere riportate nel documento "Relazione viabilità accesso cantiere" (SA-ENG-REL-0030_00, già trasmesso per il progetto) questo Ufficio non è in grado di poter effettuare le valutazioni del caso perché il suddetto elaborato riporta il percorso interessato al trasporto degli aerogeneratori, ma non riporta le dimensioni d'ingombro e i relativi pesi a

pieno carico dei mezzi di trasporto, al fine di permettere a questo Ente di fare le proprie valutazioni in relazione alle condizioni delle strade.
Trapani, li 29/1/2019

L'Istruttore Direttivo Tecnico
(Geom. *Alberto Minaudo*)

Il Responsabile del Servizio
(Ing. *Patrizia Murana*)

Libero Consorzio Comunale di Trapani, Piazza V. Veneto, 2 - 91100 TRAPANI - Pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net
sito web: www.provincia.trapani.it - tel. 0923806658, e-mail: pmurana@provincia.trapani.it